

Regolamento Mef Criteri politiche d'Investimento per gli Enti previdenziali privati

Il regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, stabilisce i criteri per la gestione degli investimenti da parte degli Enti previdenziali privati, mirando a ottimizzare il profilo di rischio-rendimento delle risorse. L'obiettivo è permettere una gestione efficiente dei capitali, indirizzandoli verso aree strategiche per la crescita economica del paese.

Il provvedimento si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio che include anche proposte per un prelievo fiscale più favorevole sui *capital gain* derivanti dagli investimenti in *asset* considerati rilevanti per lo sviluppo del sistema economico.

In particolare, la normativa cerca di bilanciare la gestione finanziaria degli enti con l'attenzione agli emittenti italiani e ai settori innovativi, rafforzando così il legame tra gli investimenti e l'economia reale. Così, vengono definiti gli approcci da adottare per una gestione degli investimenti che supporti gli obiettivi di crescita finanziaria degli Enti previdenziali in modo finanziariamente sostenibile.

Di seguito si riporta una breve analisi dell'articolato:

Art. 3. Modalità di gestione delle risorse. L'articolo stabilisce che la gestione delle risorse degli Enti può avvenire in forma diretta o indiretta. Nella gestione indiretta, gli Enti possono stipulare convenzioni con soggetti autorizzati, come imprese assicurative o gestori di OICR, e devono garantire la coerenza con la politica di investimento e la possibilità di recesso.

Inoltre, l'Ente mantiene il controllo sui diritti di voto relativi agli investimenti, con la possibilità di delegarli.

È prevista l'adozione di misure per mitigare i rischi derivanti dall'esternalizzazione, che non deve compromettere i controlli interni e la

supervisione da parte dei Ministeri vigilanti e della COVIP. La responsabilità finale delle attività esternalizzate rimane sempre in capo all'Ente.

Art. 4. Criteri di investimento. Gli enti devono adottare una gestione prudente, coerente con il profilo di rischio e la struttura attuariale delle passività. Gli investimenti devono essere orientati alla sicurezza, redditività e liquidabilità, e devono seguire una politica di diversificazione per ridurre i rischi. Viene inoltre enfatizzata l'importanza di orientare gli investimenti verso il sostegno dell'economia nazionale, incluse infrastrutture e rigenerazione urbana.

Art. 5. Prospetto informativo a valori correnti. Gli enti devono redigere un prospetto annuale con valori correnti degli investimenti, evidenziando svalutazioni e rivalutazioni. Questo prospetto deve essere pubblicato sul sito web dell'ente per garantire la trasparenza e l'informazione continua verso gli iscritti.

Art. 6. Documento sulla politica di investimento. Il documento sulla politica di investimento dell'Ente definisce la strategia di investimento in relazione alla dimensione e alla complessità del portafoglio, stabilendo obiettivi chiari di rischio e rendimento, coerenti con gli impegni previdenziali. La politica di investimento deve contenere una ripartizione strategica delle risorse, specificando settori, aree geografiche e strumenti finanziari, e descrivere la modalità di gestione (diretta o indiretta), comprese le caratteristiche dei mandati affidati a gestori esterni.

La gestione dei diritti di voto e le modalità per la gestione delle liquidità devono essere chiaramente indicate, mentre il documento include anche una sezione sugli aspetti etici, ambientali e sociali legati agli investimenti. Inoltre, deve essere specificato il sistema di controllo per garantire che la gestione rispetti gli obiettivi e criteri stabiliti, monitorando i risultati in termini di redditività, rischio e sostenibilità.

Il documento deve essere revisionato almeno ogni tre anni e le modifiche apportate devono essere tempestivamente trasmesse ai Ministeri vigilanti e alla COVIP, e pubblicate sul sito dell'Ente entro 30 giorni. Infine, le partecipazioni che determinano una posizione di controllo sulle società

emittenti devono essere descritte nel documento, con motivazioni per eventuali dismissioni non effettuate.

Art. 7. Investimenti. La gestione degli investimenti da parte degli Enti previdenziali privati, deve essere **coerente con il Documento sulla politica di investimento**. Le risorse devono essere allocate principalmente in strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati, con investimenti in asset alternativi e immobiliari motivati da specifiche ragioni e approvati nel documento di politica di investimento.

Inoltre, l'articolo prevede per le **operazioni immobiliari e gli investimenti in OICR** l'inserimento **nei piani triennali** e l'accordo con le tempistiche, mentre le operazioni di prestito titoli e pronti contro termine devono essere effettuate in sistemi riconosciuti di compensazione e garanzia.

L'**assunzione di prestiti** è consentita solo per **esigenze di liquidità temporanea** e deve essere strettamente connessa all'attività istituzionale dell'Ente.

L'uso di strumenti finanziari derivati è limitato a finalità di gestione del rischio e deve essere giustificato nel documento di politica di investimento. Inoltre, gli Enti sono tenuti a **monitorare costantemente i rischi associati a tali strumenti**, evitando la concentrazione del rischio in singoli emittenti e riducendo l'esposizione a merci e operazioni di vendita allo scoperto.

Ulteriormente, gli **investimenti in OICR alternativi** devono essere ben motivati e rientrare in un limite ragionevole per garantire una corretta diversificazione del portafoglio. L'investimento in OICR alternativi non UE è limitato ai soli casi di esistenza di accordi di cooperazione tra le Autorità italiane e quelle Autorità competenti del Paese d'origine.

L'articolo limita gli investimenti in **strumenti finanziari legati a merci al 5%** del portafoglio, purché siano emessi da controparti affidabili, e vieta l'uso di derivati su merci con obbligo di consegna. Inoltre, stabilisce che l'**esposizione valutaria**, al netto delle coperture, **non deve superare il 30%** degli investimenti, ed è motivata e documentata nell'ambito della politica di investimento.

Infine, **vieta le vendite allo scoperto e operazioni equivalenti** in derivati per evitare rischi eccessivi.

Art. 8. Depositario. Le risorse degli enti devono essere depositate presso un depositario distinto dal gestore, garantendo la partecipazione di soggetti idonei secondo la normativa. La selezione del depositario deve rispettare i requisiti stabiliti dal TUF e promuovere la massima trasparenza.

Art. 9. Conflitti di interesse. Gli amministratori degli enti devono agire esclusivamente nell'interesse degli iscritti, adottando misure per identificare e gestire i conflitti di interesse. Tali conflitti devono essere tempestivamente comunicati ai ministeri vigilanti e gestiti in modo che non pregiudichino gli interessi degli iscritti.

Art. 10. Incompatibilità. L'articolo definisce l'incompatibilità tra le funzioni di amministrazione degli enti e quelle di controllo in gestori di fondi o depositari.

Art. 12. Norme finali. Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, gli enti **devono aggiornare i regolamenti interni** in conformità con le nuove disposizioni.